

ART. 579 codice penale
(Omicidio del consenziente)

Testo vigente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) Contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

ART. 579 codice penale
(Omicidio del consenziente)

Testo manipolato dal referendum

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la~~ ~~reclusione da sei a quindici anni.~~ ~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~ Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) Contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.